Spedizione in abbonamento postale

Anno 96° — Numero 34

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* — ROMA - Venerdì, 11 febbraio 1955 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 - Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

*I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione*

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma**

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA — presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni — via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 — Firenze, via Cavour n. 46 r — Napoli, via Chiaia n. 5 — Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI

### 1954

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 marzo 1954, n. 1350.
**Autorizzazione al Liceo-ginnasio « S. Maffei » di Verona ad accettare una donazione** . . . Pag. 490

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 ottobre 1954, n. 1351.
**Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di San Francesco d'Assisi, in comune di Sarzana (La Spezia)** . . . Pag. 490

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 ottobre 1954, n. 1352.
**Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della Vicaria curata autonoma di San Giorgio Martire, in frazione Olmetto del comune di Bagnolo Piemonte (Cuneo).** Pag. 490

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 novembre 1954, n. 1353.
**Autorizzazione all'Università degli studi di Bari ad accettare una donazione** . . . Pag. 490

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 dicembre 1954, n. 1354.
**Autorizzazione all'Università degli studi di Roma ad accettare una donazione** . . . . Pag. 490

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 agosto 1954.
**Determinazione del contingente numerico dei salariati temporanei presso il Ministero dei trasporti Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, per l'esercizio 1953-54** . . . . . . Pag. 490

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1954.
**Dichiarazione di pubblica utilità delle opere e degli impianti costituenti la Stazione radioricevente del centro radioelettrico P. T. di Palermo** . . . . . . . Pag. 491

DECRETO MINISTERIALE 4 gennaio 1955.
**Determinazione dei salari medi e periodi di occupazione media ai fini degli assegni familiari per gli autotrasportatori riuniti in carovane in provincia di Forlì** . . Pag. 493

DECRETO MINISTERIALE 28 gennaio 1955.
**Messa in liquidazione coatta amministrativa della Cooperativa di produzione e lavoro, con sede in Fucecchio, e nomina del commissario liquidatore** . . . . . Pag. 493

DECRETO MINISTERIALE 31 gennaio 1955.
**Modificazione dello statuto della Cassa di risparmio di Genova, con sede in Genova** . . . . . . Pag. 493

DECRETO MINISTERIALE 31 gennaio 1955.
**Modificazione dello statuto del Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Napoli** Pag. 495

### DISPOSIZIONI E COMUNICATI

**Ministero dell'interno:**
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Santo Stefano d'Aspromonte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954 Pag. 499
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Gravina di Puglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954 Pag. 499
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Mola di Bari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954 Pag. 499
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Santa Maria Capua Vetere ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954 . Pag. 499

**Ministero dell'agricoltura e delle foreste:** Determinazione delle idennità dovute per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria . . . . Pag. 499

**Ministero del tesoro:** Media dei cambi e dei titoli Pag. 501

**Ministero dell'industria e del commercio:** Deformazione di marchi d'identificazione per metalli preziosi . Pag. 501

## CONCORSI ED ESAMI

**Presidenza del Consiglio dei Ministri - Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica:**

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Varese al 30 novembre 1953 . . Pag. 501

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Campobasso al 30 novembre 1953 . . . . Pag. 501

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Napoli al 30 novembre 1953 . . Pag. 502

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di coadiutore presso il reparto medico-micrografico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Matera. Pag. 502

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso interno al posto di coadiutore del reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Verona. Pag. 502

**Prefettura di Ancona:** Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ancona . . . . . Pag. 503

**Prefettura di Torino:** Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Torino . . . . . . . . . . . Pag. 503

**Prefettura di Lucca:** Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Lucca. Pag. 504

# LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 marzo 1954, n. **1350.**

**Autorizzazione al Liceo-ginnasio « S. Maffei » di Verona ad accettare una donazione.**

N. 1350. Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, il Liceo-ginnasio « S. Maffei » di Verona viene autorizzato ad accettare la donazione di L. 200.000 (duecentomila) nominali in titoli di Stato, disposta dal sig. Carlo Dolci allo scopo di istituire, col relativo reddito, un premio di studio annuo intitolato al nome del proprio figlio « Carlo Franco Dolci ».

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
*Registrato alla Corte dei conti, addì 7 febbraio* 1955
*Atti del Governo, registro n.* 88, *foglio n.* 121. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 ottobre 1954, n. **1351.**

**Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di San Francesco d'Assisi, in comune di Sarzana (La Spezia).**

N. 1351. Decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Luni in data 11 marzo 1953, integrato con altro decreto di pari data e con dichiarazione del 24 settembre 1953, relativo alla erezione della parrocchia di San Francesco d'Assisi, in comune di Sarzana (La Spezia).

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
*Registrato alla Corte dei conti, addì 7 febbraio* 1955
*Atti del Governo, registro n.* 88, *foglio n.* 124. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 ottobre 1954, n. **1352.**

**Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della Vicaria curata autonoma di San Giorgio Martire, in frazione Olmetto del comune di Bagnolo Piemonte (Cuneo).**

N. 1352. Decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Saluzzo in data 26 maggio 1953, integrato con postilla 17 ottobre 1953, relativo alla erezione della Vicaria curata autonoma di San Giorgio Martire, in frazione Olmetto del comune di Bagnolo Piemonte (Cuneo).

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
*Registrato alla Corte dei conti, addì 7 febbraio* 1955
*Atti del Governo, registro n.* 88, *foglio n.* 123. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 novembre 1954, n. **1353.**

**Autorizzazione all'Università degli studi di Bari ad accettare una donazione.**

N. 1353. Decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Università degli studi di Bari viene autorizzata ad accettare la donazione di L. 10.000 nominali, disposta in suo favore dal dott. Francesco Caputi per incrementare il capitale del « Premio Giuseppe Sangiorgi ».

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
*Registrato alla Corte dei conti, addì 5 febbraio* 1955
*Atti del Governo, registro n.* 88, *foglio n.* 119. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 dicembre 1954, n. **1354.**

**Autorizzazione all'Università degli studi di Roma ad accettare una donazione.**

N. 1354. Decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Università degli studi di Roma viene autorizzata ad accettare la donazione della somma di lire 1.319.615, disposta in suo favore dal Comitato per le onoranze al compianto prof. Guido De Ruggiero, per l'istituzione, con la rendita del capitale donato, di una borsa di studio da conferire ogni due anni intitolata « Borsa di perfezionamento Guido De Ruggiero ».

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
*Registrato alla Corte dei conti, addì 5 febbraio* 1955
*Atti del Governo, registro n.* 88, *foglio n.* 118. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 agosto 1954.

**Determinazione del contingente numerico dei salariati temporanei presso il Ministero dei trasporti - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, per l'esercizio 1953-54.**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle disposizioni di legge sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dello Stato, approvato con regio decreto 24 dicembre 1924, n. 2114;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585;

Visto l'art. 3, secondo comma, della legge 26 febbraio 1952, n. 67;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1953, concernente la determinazione del contingente dei salariati temporanei che il Ministero dei trasporti - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, è stato autorizzato a mantenere in servizio per l'esercizio finanziario 1952-53;

Ravvisata la necessità di provvedere alla determinazione del contingente numerico di personale salariato temporaneo strettamente indispensabile durante l'esercizio finanziario 1953-54 al Ministero dei trasporti Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, per i servizi di sorveglianza e manutenzione dei tronchi di ferrovie secondarie in costruzione in Sicilia;

Sulla proposta del Ministro per i trasporti;

Decreta:

Il contingente dei salariati temporanei che il Ministero dei trasporti - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, è autorizzato a mantenere in servizio durante l'esercizio finanziario 1953-54, è stabilito in numero di 21 (ventuno) unità tutte assegnate alla quarta categoria.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 agosto 1954

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
SCELBA

*Il Ministro per il tesoro*
GAVA

*Il Ministro per i trasporti*
MATTARELLA

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 15 *dicembre* 1954
*Registro n.* 99 *Presidenza, foglio n.* 61

(642)

---

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1954.

**Dichiarazione di pubblica utilità delle opere e degli impianti costituenti la Stazione radioricevente del centro radioelettrico P. T. di Palermo.**

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359, modificata con la legge 18 dicembre 1879, n. 5188;

Visto il regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, recante norme per l'esecuzione delle opere pubbliche, e successive modificazioni;

Visti gli articoli 180 e seguenti del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Considerato il carattere di pubblico interesse ed utilità delle opere e degli impianti costituenti la Stazione ricevente del centro radioelettrico P.T. di Palermo, che serve per i collegamenti in fonia con le navi in navigazione, con Cagliari e con le piccole isole occidentali e per i collegamenti in grafia con Cagliari e con le suddette isole e per l'ascolto permanente per la salvaguardia della vita umana in mare;

Vista la descrizione tecnica particolareggiata delle opere e degli impianti stessi, sorgenti sul terreno di proprietà dell'Amministrazione P. T., indicato con il tratteggio nella mappa allegata;

Riconosciuta la necessità di evitare che pretese da parte di terzi, sia per l'eventuale vendita del terreno circostante sia per l'imposizione di servitù varie, possano intralciare l'esercizio della Stazione di cui trattasi;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 180 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, le opere e gli impianti costituenti la Stazione radioricevente del centro radioelettrico dell'Amministrazione P.T. in Palermo, necessarie per il suo esercizio, sono dichiarate di pubblica utilità.

Art. 2.

Per le opere e per gli impianti di cui all'articolo precedente il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzato, dal giorno della pubblicazione del presente decreto, a richiedere nei modi di legge, agli organi competenti, l'espropriazione dei terreni compresi nel raggio di 150 metri dalle pareti esterne dell'edificio della Stazione, quali risultano dalla mappa allegata, che forma parte integrante del presente decreto, ovvero il divieto di nuove costruzioni e di sopraelevazione delle costruzioni esistenti entro il raggio stesso.

Art. 3.

Per le espropriazioni di cui al precedente articolo, che saranno iniziate entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, e compiute entro il 31 dicembre 1955, saranno applicate le disposizioni procedurali di cui alla legge 25 giugno 1865, n. 2359, modificata nella legge 18 dicembre 1879, n. 5188 e al regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, mentre per le imposizioni di servitù, che si rendessero comunque necessarie in dipendenza dell'esecuzione del presente decreto, sarà osservata la procedura stabilita dagli articoli 180 e seguenti del Codice postale e delle telecomunicazioni.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 dicembre 1954

*Il Ministro*: CASSIANI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 14 *gennaio* 1955
*Registro n.* 2 *Ufficio riscontro poste, foglio n.* 104. — FAGGIANI

▨ Proprieta dell'Amm.ne P.T.

| ISPETTORATO GENERALE TELECOMUNICAZIONI — Servizio XI Radio — | | |
|---|---|---|
| Data 2-9-54<br>Dis. [illegible]<br>Cont<br>Scala 1:2000 | Sferracavallo - *Raffo Rosso*<br>Estratto foglio di mappa n. 146 | Dis. N. 81<br>Pos. M |

(501)

DECRETO MINISTERIALE 4 gennaio 1955.

**Determinazione dei salari medi e periodi di occupazione media ai fini degli assegni familiari per gli autotrasportatori riuniti in carovane in provincia di Forlì.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 5 della legge 6 agosto 1940, n. 1278;

Considerata l'opportunità di riferire ad apposite tabelle di salari medi e di periodi di occupazione media mensile i contributi e gli assegni familiari per gli autotrasportatori ex barrocciai riuniti in carovane in provincia di Forlì;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari e le Associazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini dell'applicazione delle norme sugli assegni familiari nei confronti degli autotrasportatori ex barrocciai riuniti in carovane in provincia di Forlì, i salari medi e i periodi di occupazione media sono determinati come segue:

Cooperativa autotrasportatori ex carrettieri e affini di Poggio Berni, giornate n. 20; salario medio giornaliero L. 800; decorrenza: 1° maggio 1952;

Gruppo autotrasportatori ex barrocciai, via Corridoni n. 7, Forlì, giornate n. 22; salario medio giornaliero L. 600; decorrenza: 1° agosto 1951;

Gruppo autotrasportatori ex carrettieri di Riccione, giornate n. 18; salario medio giornaliero L. 750; decorrenza: 1° settembre 1952;

Gruppo autotrasportatori ex barrocciai di Savignano, giornate n. 15; salario medio giornaliero L. 700; decorrenza: 1° maggio 1952.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 gennaio 1955

*Il Ministro*: VIGORELLI

(605)

DECRETO MINISTERIALE 28 gennaio 1955.

**Messa in liquidazione coatta amministrativa della Cooperativa di produzione e lavoro, con sede in Fucecchio, e nomina del commissario liquidatore.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la sentenza dichiarativa dello stato d'insolvenza della Cooperativa di produzione e lavoro di Fucecchio, emessa dal Tribunale di Firenze in data 11 novembre 1954:

Udito, in via d'urgenza, il Comitato costituito in seno alla Commissione centrale per le cooperative, a termini dell'art. 19, lettera *b*), del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577;

Vista la nota 5 gennaio 1955, n. 59, del Prefetto di Firenze;

Ritenuta la necessità di sottoporre la società in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del Codice civile e 195 e 197 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La Cooperativa di produzione e lavoro di Fucecchio, costituita con atto 18 settembre 1931 del notaio Boari, è messa in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del Codice civile e 197 e seguenti, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Il sig. Pietro Boldrini, è nominato commissario liquidatore della Cooperativa stessa, con gli obblighi e le responsabilità di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 gennaio 1955

*Il Ministro*: VIGORELLI

(638)

DECRETO MINISTERIALE 31 gennaio 1955.

**Modificazione dello statuto della Cassa di risparmio di Genova, con sede in Genova.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, ed il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Genova, approvato con decreto Ministeriale in data 15 luglio 1949;

Vista la deliberazione in data 19 giugno 1954 del Consiglio di amministrazione della Cassa predetta;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Gli articoli 8, 11, 13, 17, 47, 48, 49 e 59 dello statuto della Cassa di risparmio di Genova, con sede in Genova, sono modificati secondo il testo allegato al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 gennaio 1955

*Il Ministro*: GAVA

**Modifiche statutarie approvate dal Consiglio di amministrazione in seduta 19 giugno 1954**

Art. 8.

Il presidente e il vice presidente durano in carica quattro anni e sono rieleggibili; essi cessano dall'ufficio con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio finanziario che viene a scadere entro l'ultimo anno di carica.

I consiglieri durano in carica quattro anni e sono rieleggibili; essi si rinnovano in ragione di tre alla fine del primo anno, tre alla fine del secondo, tre alla fine del terzo e due alla fine del quarto anno.

I membri scaduti rimangono nell'ufficio fino a che entrano in carica i loro successori.

Nel primo triennio la scadenza è determinata dal sorteggio.

I membri nominati in surrogazione di coloro che venissero a mancare per morte, dimissioni od altre cause restano in carica quanto avrebbero dovuto rimanere i loro predecessori.

Art. 11.

Il Consiglio si aduna, in via ordinaria. una volta al mese, ed, in via straordinaria, quando il presidente lo ritenga necessario, o gliene facciano richiesta per iscritto almeno cinque membri od il Collegio sindacale.

Il Consiglio deve essere normalmente convocato, mediante comunicazione scritta dell'ordine del giorno, almeno cinque giorni prima della riunione, formalità dalle quali il presidente potrà prescindere in casi di urgenza.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno sette membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

Per la validità delle deliberazioni previste sui limiti di autonomia da concedersi al Comitato o ad altri organi aziendali, di cui al punto 18 dell'art. 10, occorre il voto favorevole dei due terzi dei presenti e di almeno la metà dei membri del Consiglio in carica.

Le adunanze sono presiedute dal presidente o, in caso di sua assenza, dal vice presidente, in caso di assenza di entrambi, dal consigliere più anziano. S'intende consigliere più anziano colui che fa parte da maggior tempo del Consiglio. In caso di nomina contemporanea, il più anziano di età.

I verbali delle adunanze sono firmati dal presidente, dal direttore generale e dal segretario del Consiglio. Quando il Consiglio decide di adunarsi in seduta segreta, fungerà da segretario il consigliere che verrà designato da chi presiede l'adunanza.

Le votazioni su questioni riguardanti persone sono fatte a scrutinio segreto; in tal caso la proposta che avrà ottenuto il voto favorevole di metà dei presenti si intenderà respinta.

Art. 13.

Il Comitato si compone del presidente, del vice presidente, di tre consiglieri nominati annualmente dal Consiglio con il voto favorevole di almeno otto dei suoi componenti, e del direttore generale.

Presiede l'adunanza il presidente o chi lo sostituisce.

Ad istanza di tre amministratori componenti il Consiglio, le funzioni del Comitato cessano e tornano al Consiglio.

Art. 17.

Presso la Cassa funziona un Collegio di tre sindaci con le attribuzioni stabilite dalle vigenti disposizioni sull'ordinamento delle Casse di risparmio.

Di essi uno è nominato dall'Amministrazione provinciale di Genova e due dalla Federazione delle casse di risparmio della Liguria.

Non possono essere eletti alla carica di sindaco e se eletti decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni di incompatibilità previste dall'art. 2399 del Codice civile o da altre disposizioni di legge.

I sindaci durano in carica un anno fino alla approvazione del bilancio e sono rieleggibili. Essi devono assistere a tutte le adunanze del Consiglio di amministrazione e possono assistere alle riunioni del Comitato.

Il sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipi a due adunanze consecutive del Collegio sindacale e del Consiglio di amministrazione decade dall'ufficio e se ne provocherà la sollecita sostituzione da parte di chi lo ha nominato ad iniziativa del presidente del Consiglio. Gli accertamenti, le proposte ed i rilievi del Collegio sindacale devono essere trascritti in apposito libro.

Ai sindaci potrà essere corrisposta una retribuzione con la osservanza delle disposizioni vigenti.

Art. 47.

I capitali amministrati dalla Cassa sono impiegati nei modi seguenti:

*a*) in anticipazioni e riporti sopra titoli di Stato, titoli garantiti dallo Stato ed altri titoli ammessi dalle vigenti disposizioni riguardanti le Casse di risparmio, in anticipazioni contro pegno di libretti al portatore emessi dalla Cassa e da Istituti di credito di primaria importanza, con il rispetto delle vigenti condizioni e norme di carattere generale;

*b*) in acquisto di titoli di cui alla lettera *a*);

*c*) nello sconto di buoni del Tesoro ordinari, di cedole di titoli di cui alla lettera *a*), nonchè nello sconto dei titoli stessi estratti e rimborsabili a scadenza fissa;

*d*) in operazioni cambiarie;

*e*) in aperture di credito contro documenti;

*f*) in mutui e conti correnti garantiti da ipoteca, da privilegio su cose mobili iscritte nei pubblici registri, o da pegno di crediti assistiti da garanzia ipotecaria;

*g*) in conti correnti garantiti da cambiali, da fideiussioni, da oppignorazione e cessione di crediti liquidi ed esigibili verso Enti pubblici o di titoli di cui alla lettera *a*), nonchè in conti correnti chirografari;

*h*) in operazioni di credito agrario di miglioramento e di esercizio in conformità alle leggi vigenti;

*i*) in mutui chirografari a Provincie, Comuni, a loro consorzi legalmente costituiti, ad Enti morali e collettivi, con garanzia di delegazioni su cespiti che vengono accettati dalla Cassa depositi e prestiti;

*l*) in sovvenzioni provvisorie agli Enti di cui alla lettera *i*), per i quali l'Istituto disimpegni servizi di cassa, esattoria o tesoreria, nei limiti stabiliti dai capitolati d'appalto;

*m*) in acquisto di credito verso lo Stato, Provincie e Comuni, liquidi ed esigibili, e in sconto di annualità dovute dallo Stato, o da aziende statali in forza di leggi o convenzioni; la durata di tali operazioni non deve eccedere gli anni 20;

*n*) in anticipazioni e conti correnti sopra pegno di cose mobili aventi valore commerciale e di fedi di deposito e note di pegno (warrants) di Istituti e Magazzini generali a ciò autorizzati, o di polizze di carico o di altri documenti rappresentativi della merce, secondo le norme che saranno stabilite dal Consiglio di amministrazione;

*o*) in prestiti ad impiegati di pubbliche amministrazioni garantiti con la cessione dello stipendio in conformità alle leggi vigenti con l'assicurazione sulla vita e con le altre cautele che verranno stabilite dal Consiglio di amministrazione, per un importo complessivo massimo pari al sei per cento delle attività amministrate (patrimonio, depositi a risparmio e in conto corrente) dalla Cassa;

*p*) in sovvenzioni su pegno di cose mobili di qualunque specie, aventi valore commerciale, purchè non siano fragili o soggette a deperimento o di non facile commercio o pericolose, oppure non possano, a giudizio dell'Amministrazione, per il loro volume o peso, essere convenientemente custodite nei magazzini della Cassa;

*q*) in acquisto di immobili nei casi e con le limitazioni stabilite dalle vigenti disposizioni;

*r*) in partecipazioni ad Istituti o ad Enti di pubblica utilità, di credito e di previdenza, legalmente riconosciuti, creati o promossi dallo Stato,

*s*) in depositi in conto corrente presso l'Istituto di emissione, Istituti di credito di diritto pubblico, l'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane, Banche di interesse nazionale; altre Casse di risparmio e Monti di credito su pegno di 1ª categoria, con il rispetto delle vigenti condizioni e norme di carattere generale;

*t*) in finanziamenti per crediti derivanti da importazione, esportazione, secondo le modalità e le leggi vigenti.

Art. 48.

Per le anticipazioni e i riporti sopra titoli di cui alla lettera *a*) dell'articolo precedente, verrà applicato, sull'ultimo prezzo di compenso, uno scarto nella misura stabilita dal Consiglio di amministrazione.

Per le anticipazioni, lo scarto non potrà essere inferiore al dieci per cento.

L'importo delle anticipazioni e dei conti correnti su pegno di cose mobili, di cui alla lettera *n*) dell'articolo precedente, non deve superare i due terzi del valore di stima, accertato da perito di fiducia della Cassa, delle cose offerte in pegno.

Le anticipazioni non possono essere concesse per un tempo superiore a sei mesi, ma possono essere prorogate.

Qualora nel corso dell'operazione, il valore dei titoli o delle merci offerte in pegno diminuisca in modo da non dare alla Cassa la garanzia di cui sopra, il debitore dovrà, entro cinque giorni dall'avviso che gli sarà dato con lettera raccomandata all'ultimo domicilio eletto, rimborsare una parte proporzionale dell'anticipazione, oppure fornire un adeguato supplemento di garanzia.

Qualora alla scadenza dell'anticipazione, o del termine dei cinque giorni successivi all'avviso di cui sopra, il debitore

non adempia ai suoi obblighi, la Cassa, senz'altre formalità, potrà far vendere in tutto o in parte i titoli o le merci depositate.

La vendita sarà fatta a mezzo di un agente di cambio, o di un notaio, o di un ufficiale giudiziario, o di un pubblico mediatore.

Dal prezzo ricavato dalla vendita, la Cassa preleverà il suo credito per capitale, interessi e spese e depositerà il residuo in un libretto a risparmio, che terrà a disposizione del debitore.

La Cassa agirà invece, per il ricupero della differenza, quando il prezzo ricavato dalla vendita risultasse insufficiente a coprire il suo credito.

I titoli o le merci date in pegno garantiscono qualsiasi ragione e diritto che, nei confronti della persona o ditta che ha costituito il pegno, spetti alla Cassa anche in dipendenza di altre operazioni.

La Cassa s'intende esonerata da ogni obbligo di verificare le estrazioni dei titoli offerti in garanzia.

Art. 49.

Ogni cambiale deve essere munita, di regola, di almeno due firme di notoria solvibilità.

Parimenti le aperture di credito in conto corrente devono essere, di regola, assistite, oltre che dalla obbligazione chirografaria del correntista, dalla fideiussione di altra persona di notoria solvibilità.

Le cambiali possono avere anche una sola firma quando siano garantite da ipoteca o da pegno o cessione di mandati di pubblica Amministrazione, regolarmente costituiti e notificati all'Amministrazione debitrice.

Eccezionalmente, quando trattasi di nominativi e ditte di notoria solvibilità, la Cassa potrà ammettere allo sconto cambiali munite di una sola firma, effetti commerciali muniti della sola firma di traenza, nonchè concedere aperture di credito in conto corrente con la sola obbligazione cambiaria o chirografaria del debitore.

Il limite di fido per tali operazioni eccezionali non potrà superare la somma di lire sei milioni per ciascuna persona o ditta, e la misura massima globale che la Cassa può investire in siffatte operazioni non potrà eccedere il sei per cento delle attività amministrate (patrimonio, depositi a risparmio ed in conto corrente).

La scadenza delle operazioni cambiarie e delle aperture di credito in conto corrente chirografarie, non potrà essere superiore ai sei mesi.

Le cambiali emesse ai sensi della legge sul credito agrario potranno avere una sola firma e la durata di un anno. Le stesse potranno essere rinnovate, previa congrua decurtazione annuale, sino ad un massimo di cinque anni.

Nei riguardi di società o ditte, che effettuano la vendita di merce contro pagamento in parte a contanti e in parte a rate mensili aventi scadenza massima di un anno, con patto di *riservato dominio* in favore della società o ditta venditrice fino al pagamento interamente eseguito, è ammesso in via eccezionale lo sconto di effetti fino a dodici mesi.

Il fido da concedersi ad uno stesso obbligato non può superare il quinto del patrimonio della Cassa, salvo deroga da concedersi, caso per caso, dall'Istituto di emissione, come previsto dall'art 33 del testo unico delle leggi sulle Casse di risparmio e sui Monti di credito su pegno di prima categoria, approvato con decreto 25 aprile 1929, n. 967.

Nelle operazioni cambiarie con garanzia ipotecaria si applicano, per quanto riguarda la garanzia, le norme stabilite per i mutui e i conti correnti ipotecari

La durata massima delle operazioni cambiarie, con garanzia ipotecaria, non deve superare i cinque anni.

L'ipoteca inscritta a garanzia di operazioni cambiarie resterà ferma ed operativa di effetti giuridici fino all'estinzione di dette cambiali, anche se fossero state concesse rinnovazioni con o senza decurtazione.

Art. 59.

La Cassa può prestare fideiussioni ed eseguire depositi cauzionali, in titoli o in contanti, a favore di ditte o persone di notoria solvibilità, con le cautele e i limiti previsti per gli affidamenti diretti.

Visto, *il Ministro per il tesoro*
GAVA

(561)

DECRETO MINISTERIALE 31 gennaio 1955.

**Modificazione dello statuto del Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Napoli.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto l'art. 19 dello statuto del Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Napoli, approvato con proprio decreto 11 marzo 1948, e modificato con successivi decreti 2 ottobre 1948 e 14 giugno 1949;

Viste le deliberazioni adottate nelle sedute del 3 aprile 1953, 27 marzo e 29 aprile 1954 dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto stesso, nonchè il parere espresso in proposito dal Consiglio generale del Banco nelle tornate del 22 aprile 1953, 29 aprile e 2 agosto 1954;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Gli articoli 3, 8, 18, 19, 20, 27, 28, 34, 35, 36, 38, 39, 41, 46 e 68 dello statuto del Banco di Napoli sono modificati come segue:

Art. 3.

L'Amministrazione centrale e la Direzione generale del Banco hanno sede in Napoli.

Il Banco può istituire uffici di rappresentanza in Italia ed all'estero.

Il Banco svolge la sua attività a mezzo sedi, succursali, agenzie e rappresentanze; alle filiali all'estero può essere attribuita diversa denominazione.

All'estero il Banco può istituire filiazioni aventi propria personalità giuridica ed assumere partecipazioni in imprese bancarie.

Art. 8.

Il Consiglio generale è costituito con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, ed è composto:

*a*) dai sindaci dei comuni di Napoli e di Bari;

*b*) dai capi delle Amministrazioni provinciali di Napoli e di Bari;

*c*) da quattro rappresentanti, uno per ciascuna sezione, della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Napoli, da scegliersi per categorie su apposite terne proposte dalla Camera stessa;

*d*) da un rappresentante per ogni provincia in cui il Banco opera con proprie filiali, da scegliere su terna proposta dalla rispettiva Camera di commercio, industria ed agricoltura;

*e*) dai tre consiglieri di amministrazione nominati con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, in conformità del successivo art. 16.

Con lo stesso decreto che costituisce il Consiglio generale è nominato il presidente.

Il Consiglio generale elegge annualmente il vicepresidente, scegliendolo tra i consiglieri di amministra-

zione nominati dal Ministro per il tesoro e, del pari annualmente, su proposta del presidente, nomina un segretario, scegliendolo tra i dirigenti del Banco di grado non inferiore al secondo.

Il Consiglio generale, il presidente ed i tre consiglieri di amministrazione di cui alla precedente lettera *c*) durano in carica per un triennio.

Il triennio decorre dalla scadenza del termine fissato dall'art. 67 per l'approvazione dei bilanci e dei conti economici dell'esercizio precedente.

La nomina o la elezione a cariche indicate nel presente articolo, che si rendano vacanti nel corso del triennio o dell'anno — se si tratti della carica di vice presidente — ha efficacia rispettivamente fino al termine del triennio o dell'anno.

La disposizione del precedente comma si applica anche nel caso di sostituzione — per vacanze verificatesi durante l'anno — di componenti il Consiglio di amministrazione e di revisori eletti annualmente dal Consiglio generale ai sensi dell'art. 9, lettera *d*).

Art. 18.

Il presidente, o in caso di assenza o di impedimento il vice-presidente, ha la rappresentanza generale del Banco di fronte ai terzi.

Il presidente ha facoltà:

di autorizzare la proposizione di tutte le azioni giudiziarie od amministrative o di gravami, in qualunque grado di giurisdizione;

di autorizzare — informandone successivamente il Consiglio di amministrazione — la desistenza da atti, azioni o gravami o la rinunzia ad essi, nonchè l'accettazione di analoghe rinunzie ad atti, azioni o gravami proposti contro il Banco.

Art. 19.

Il Consiglio di amministrazione, in particolare:

1) approva, su proposta del direttore generale, le norme regolamentari riguardanti le operazioni e i servizi del Banco:

2) elegge annualmente nel proprio seno tre componenti il Comitato direttivo;

3) istituisce, quando ne ravvisi la necessità, su proposta del direttore generale, commissioni di sconto, comitati tecnici e commissioni speciali, di qualsiasi natura, determinandone i poteri, le attribuzioni ed i compensi;

4) determina i limiti di competenza del Comitato direttivo e del direttore generale e, su proposta del direttore generale, quelli del personale direttivo addetto alla Direzione generale e delle Direzioni delle filiali per le operazioni di credito ordinario e per quelle delle sezioni speciali; e delibera, su proposta del direttore generale, le operazioni di credito ordinario e quelle delle sezioni speciali di propria competenza;

5) determina i limiti di competenza del Comitato direttivo e del direttore generale: per gli acquisti, le vendite e le permute di immobili, le cessioni di crediti in sofferenza, le transazioni con qualunque modalità, la cancellazione di iscrizioni ipotecarie, le surrogazioni ed ogni altra formalità ipotecaria; per l'adesione a concordati preventivi e fallimentari, alle amministrazioni controllate ed alla cessione dei beni pro-solvendo; per le erogazioni a scopi benefici, assistenziali e culturali e, in genere, per ogni altra spesa od erogazione; e delibera su tali atti quando eccedano i limiti di competenza del Comitato direttivo;

6) delibera, su proposta del direttore generale, la istituzione, la chiusura e la trasformazione delle filiali;

7) delibera sulle proposte da presentare agli organi competenti per le modifiche dello statuto nonchè su quelle relative a modifiche del regolamento per il personale e, in genere, sulle materie riguardanti disciplina del rapporto d'impiego e di lavoro;

delibera, in conformità dell'apposito regolamento, sulle materie riguardanti il personale che non siano di competenza di altro organo;

8) esamina i bilanci ed i conti economici del Banco e delle sezioni speciali e ne autorizza la presentazione al Consiglio generale, con le proposte per il riparto degli utili;

9) convoca il Consiglio generale;

10) approva su proposta del direttore generale, i quadri organici complessivi per le singole categorie del personale e le loro modificazioni;

11) determina il trattamento economico e di quiescenza del direttore generale;

12) provvede, su proposta del direttore generale, alla nomina, alla destinazione, al trasferimento, alla promozione, al collocamento a disposizione e in disponibilità, al collocamento fuori ruolo, al collocamento a riposo, alle dimissioni di ufficio, alla dispensa dal servizio dei dirigenti, alla concessione ad essi della facoltà di firma e, salvo diverse disposizioni del regolamento per il personale, adotta, su proposta del direttore generale, ogni altro provvedimento riguardante i dirigenti stessi;

13) provvede, su proposta del direttore generale o della Commissione di disciplina quando sia richiesto dal regolamento per il personale, alla sospensione dal grado con privazione del trattamento economico, alla revoca, alla retrocessione sostitutiva di revoca ed alla destituzione dei dipendenti di qualsiasi grado;

14) delibera, su proposta del presidente, in merito ai ricorsi avverso i giudizi complessivi di qualifica formulati e le sanzioni disciplinari inflitte, a norma del regolamento per il personale, dal direttore generale, il quale partecipa senza voto consultivo alle relative riunioni;

15) delibera la eliminazione dalle scritture dei crediti di importo unitario superiore alle L. 3.000.000;

16) delibera sulle partecipazioni ad enti creati o promossi dallo Stato;

17) delibera la concessione di mutui ad enti pubblici;

18) adempie ad ogni altro compito ad esso riservato dallo statuto, dal regolamento per il personale o da leggi speciali.

Art. 20.

Il Consiglio di amministrazione nomina annualmente un segretario, scegliendolo tra i dirigenti del Banco di grado non inferiore al secondo.

Art. 27.

Il Comitato direttivo provvede all'ordinaria amministrazione del Banco ed esercita le attribuzioni di cui all'articolo seguente nonchè ogni altra delegatagli dal

Consiglio di amministrazione. Nei casi di assoluta urgenza delibera anche su qualunque affare od argomento di competenza del Consiglio di amministrazione.

Delle deliberazioni prese in via di urgenza dal Comitato direttivo su argomenti di competenza del Consiglio di amministrazione deve essere data comunicazione al Consiglio, ai fini della ratifica, nella prima adunanza.

I verbali delle adunanze del Comitato direttivo, trascritti in apposito libro, sono tenuti a disposizione del Consiglio di amministrazione e dell'organo di vigilanza.

Art. 28.

Il Comitato direttivo, in particolare su proposta del direttore generale:

1) fissa i criteri di carattere generale per le condizioni relative alle operazioni ed ai servizi;

2) predispone il bilancio annuale del Banco e di ogni Sezione per le decisioni del Consiglio di amministrazione;

3) autorizza le operazioni di credito ordinario e delle sezioni speciali nei limiti della propria competenza;

4) provvede, su proposta del direttore generale, alla nomina, alla promozione, al collocamento in disponibilità, al collocamento fuori ruolo, al collocamento a riposo, alle dimissioni di ufficio, alla dispensa dal servizio dei dipendenti che non rivestano qualifica di dirigenti e, salvo diverse disposizioni dello statuto e del regolamento per il personale, adotta, su proposta del direttore generale, ogni altro provvedimento riguardante detti dipendenti;

5) provvede alla liquidazione delle pensioni e delle indennità di quiescenza, alla concessione di indennità speciali ed al riconoscimento di vantaggi economici e di carriera ammessi da leggi e da regolamenti per tutto il personale;

6) provvede alla destinazione, al trasferimento ed alla concessione della facoltà di firma per i funzionari;

7) delibera sulle materie e adotta i provvedimenti attribuiti alla sua competenza dal regolamento per il personale;

8) consente, nei limiti della propria competenza, gli acquisti, le vendite e le permute di immobili, le cessioni di crediti in sofferenza, le transazioni con qualunque modalità, la cancellazione di iscrizioni ipotecarie, le surrogazioni ed ogni altra formalità ipotecaria, l'adesione a concordati preventivi e fallimentari, alle amministrazioni controllate ed alla cessione dei beni pro solvendo, nonchè le erogazioni a scopi benefici, assistenziali e culturali e, in genere, ogni altra spesa ed erogazione;

9) delibera la eliminazione dalle scritture dei crediti di importo unitario non superiore a L. 3.000.000;

10) deferisce ad arbitri la definizione di speciali questioni;

11) autorizza le espropriazioni immobiliari in danno dei debitori, mediante offerte di prezzo, ed il concorso agli incanti, in quanto sia opportuno per il recupero dei crediti del Banco;

12) delibera l'assunzione di ricevitorie, tesorerie ed esattorie.

Il presidente, in caso di assoluta urgenza, può adottare, su proposta del direttore generale, qualunque provvedimento che rientri nella normale competenza del Comitato direttivo, sottoponendolo alla ratifica di esso nella più vicina riunione.

Art. 34.

Il direttore generale, in particolare:

1) autorizza, su proposta degli uffici competenti, le operazioni di credito ordinario e delle sezioni speciali, nei limiti stabiliti dal Consiglio di amministrazione;

2) adotta i provvedimenti di sua competenza previsti dal regolamento del personale;

3) approva, nei limiti consentiti dal comma 10° dell'art. 19, i singoli organici dei servizi della Direzione generale e delle filiali;

4) provvede, in conformità del regolamento per il personale, alla assunzione ed al licenziamento di personale straordinario nonchè al licenziamento di dipendenti che mantengano la qualifica di avventizi;

5) colloca in aspettativa il personale per qualsiasi motivo ed accorda congedi eccezionali, esclusi quelli straordinari per infermità;

6) sovraintende a tutti i servizi e vigila per il buon andamento del lavoro;

7) stabilisce l'ordinamento interno della Direzione generale e la competenza amministrativa dei singoli servizi, riferendone al Comitato direttivo;

8) approva le istruzioni per il funzionamento dei singoli servizi presso le filiali e le loro modificazioni;

9) stabilisce le condizioni per le operazioni ed i servizi secondo i criteri fissati dal Comitato direttivo;

10) ordina verifiche, ispezioni e inchieste;

11) provvede alla destituzione ed al trasferimento del personale di grado non direttivo;

12) concede la facoltà di firma agli impiegati, per gli effetti di cui all'art. 39;

13) accetta le dimissioni volontarie del personale di qualunque grado, dopo averne informato il Consiglio di amministrazione per quanto riguarda i dirigenti ed il Comitato direttivo per quanto riguarda i funzionari:

nomina e revoca i corrispondenti;

nomina e revoca i titolari delle rappresentanze;

14) delibera sulle proposte di affitto dei beni immobili del Banco;

15) consente la cessione di crediti previo pagamento integrale;

16) consente l'annotazione di inefficacia delle trascrizioni di pignoramento immobiliare;

17) nei limiti della propria competenza: consente gli acquisti, le vendite e le permute di immobili, le cessioni di crediti in sofferenza, le transazioni con qualunque modalità, le cancellazioni di iscrizioni ipotecarie; consente, informandone successivamente il Comitato direttivo, l'adesione a concordati preventivi e fallimentari, alle Amministrazioni controllate ed alle cessioni di beni pro solvendo; consente le erogazioni a scopi benefici, assistenzali e culturali, e, in genere, ogni altra spesa od erogazione;

18) consente la cancellazione di iscrizioni, la surrogazione ed ogni altra formalità ipotecaria nonchè la restituzione di pegni, quando il credito sia integralmente pagato, anche mediante cessione, o quando sia stato ceduto o transatto con deliberazione dell'organo competente;

19) autorizza l'adesione alle liquidazioni di crediti nelle esecuzioni mobiliari ed immobiliari.

Art. 35.

Il direttore generale ha alle sue dipendenze, per l'esercizio delle proprie funzioni, i direttori centrali, i condirettori centrali, i capi dei Servizi centrali ed i dirigenti addetti alla Direzione generale.

Il Consiglio di amministrazione può, su proposta del direttore generale, nominare uno o due vice-direttori generali che coadiuvino ed assistano il direttore generale.

Sulla stessa proposta, il trattamento e le attribuzioni del vice o dei vice-direttori generali sono determinati dal Consiglio di amministrazione, anche per quanto riguarda la sostituzione del direttore generale nei casi di assenza o di impedimento.

Qualora la carica di vice-direttore generale sia conferita a direttori centrali del Banco, questi mantengono la posizione di impiego, a cui si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni che regolano il collocamento fuori ruolo.

In mancanza della nomina di cui ai commi precedenti, il direttore generale è sostituito, in caso di assenza o di impedimento, dal direttore centrale più anziano nel grado presente in servizio.

Art. 36.

I revisori sono in numero di tre effettivi e due supplenti; di essi, due effettivi ed uno supplente sono nominati dal Consiglio generale, uno effettivo — che assume la presidenza del Collegio — ed uno supplente, dall'organo di vigilanza.

Essi durano in carica un anno e possono essere riconfermati.

Ai revisori effettivi spetta un emolumento determinato dal Consiglio generale, su proposta del presidente.

Art. 38.

Le singole direzioni delle sedi, succursali ed agenzie, usando della firma collettiva, come prescritto dall'art. 39, hanno di fronte ai terzi la rappresentanza della filiale a cui sono proposte per gestirne gli affari ed eseguire le operazioni contemplate nell'art. 6 del presente statuto entro i limiti delle autorizzazioni ricevute.

Esse adempiono inoltre ai seguenti compiti:

danno esecuzione alle deliberazioni ed alle istruzioni degli organi superiori;

provvedono ad assicurare il normale svolgimento dei servizi;

rilasciano mandato ad avvocati e procuratori, anche se facenti parte del ruolo speciale del Banco, per la difesa e la rappresentanza dell'Istituto nei giudizi contestati ad istanza o nei confronti della filiale;

promuovono le azioni giudiziarie in primo grado di giurisdizione per il recupero di crediti e, con l'autorizzazione del presidente, propongono qualunque gravame e qualsiasi altra azione;

provvedono in caso di urgenza a tutti gli atti giudiziali e stragiudiziali necessari alla tutela degli interessi del Banco, riferendone alla Direzione generale, che ne informa il presidente;

effettuano qualunque operazione interessante la propria filiale presso i Ministeri, le Amministrazioni e gli uffici pubblici, gli enti pubblici, gli enti morali ed in genere presso qualunque Amministrazione, niuna esclusa od eccettuata;

autorizzano il tramutamento al portatore di tit nominativi di proprietà del Banco;

esercitano le funzioni gerarchiche ed adottano provvedimenti disciplinari nei confronti del persona in conformità dei poteri loro conferiti.

I preposti alle rappresentanze hanno le attribuzio ed i poteri loro conferiti con lo speciale mandato.

Art. 39.

La facoltà di firmare in nome del Banco, oltre c al presidente del Consiglio di amministrazione, ed caso di assenza o di impedimento al vice president spetta:

singolarmente:

al direttore generale o, in caso di assenza o impedimento, a chi lo sostituisce a norma dell'art. 3 per la Direzione generale e per le sedi centrali del sezioni speciali, per gli uffici di rappresentanza del Direzione generale e per tutte le filiali;

collettivamente:

*a*) per la Direzione generale e per le sedi ce trali delle sezioni speciali:

1) a due direttori centrali;

2) ad un direttore centrale e ad un condire tore centrale addetti alla Direzione generale;

3) ad un direttore centrale o condirettore ce trale addetti alla Direzione generale e ad un capo se vizio congiuntamente tra loro ovvero ad uno di es congiuntamente ad un dirigente o ad un funzionar al quale sia stata conferita la facoltà di firma;

*b*) per le sedi e succursali:

ad un dirigente e ad un funzionario congiu tamente tra loro; ad uno di essi congiuntamente a un impiegato al quale sia stata conferita la facoltà firma;

*c*) per le agenzie autonome:

a due funzionari congiuntamente tra loro; a uno di essi congiuntamente ad un impiegato al qua sia stata conferita la facoltà di firma;

*d*) per le agenzie non autonome:

all'impiegato o funzionario preposto, ad u dirigente o ad un funzionario della filiale di aggreg mento, congiuntamente ad un impiegato al quale s stata conferita la facoltà di firma.

La firma è legalmente impegnativa quando sia a posta sotto la denominazione del Banco da due del persone innanzi indicate, con la osservanza delle norn suddette.

La facoltà di firma per i dirigenti, funzionari e p gli impiegati autorizzati è limitata alla filiale a c essi appartengono ed a quelle che ne dipendono.

La cessazione della facoltà di firma presso una d terminata filiale importa la cessazione della facoltà firma presso le filiali che ne dipendono.

La facoltà di firma può essere estesa dal Consigl di amministrazione anche a filiali diverse da quel presso le quali normalmente deve essere esercitata.

I dirigenti e i funzionari abilitati alla firma pres la Direzione generale possono essere autorizzati d Consiglio di amministrazione a firmare presso le sec le succursali e le agenzie, congiuntamente ad un dir gente, ad un funzionario o ad un impiegato, a cui s stata conferita la facoltà di firma presso le suddet filiali.

Presso l'ufficio di rappresentanza della Direzioı generale in Roma la firma è demandata ad un dirigen

e ad un funzionario al quale sia stata conferita la facoltà di firma, congiuntamente tra loro; presso gli uffici di rappresentanza del Banco all'estero la facoltà di firma è esercitata nei modi e limiti indicati nelle relative deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 41.

Il Consiglio di amministrazione, determinando i limiti dell'autorizzazione, può autorizzare dirigenti e funzionari a firmare singolarmente presso la Direzione generale.

Il Consiglio può altresì autorizzare funzionari ed impiegati a firmare singolarmente presso determinate agenzie o — per determinate categorie di operazioni — anche presso sedi e succursali.

Art. 46.

Nella sede centrale della Sezione è istituito un Comitato centrale del credito agrario presieduto dal presidente del Consiglio di amministrazione del Banco o, in caso di assenza o di impedimento, dal vice-presidente o da un consigliere di amministrazione all'uopo delegato dal presidente, formato da sette o più componenti nominati dal Consiglio di amministrazione del Banco fra i più provetti agricoltori, tecnici agricoli e dell'industria peschereccia e rappresentanti dei produttori agricoli per le singole regioni in cui opera la Sezione. I componenti del Comitato durano in carica due anni e sono rieleggibili.

Alle riunioni del Comitato è invitato a partecipare, con voto consultivo, l'ispettore compartimentale agrario della Campania.

Per la validità delle deliberazioni del Comitato è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti; in caso di parità di voti prevale quello di chi presiede.

Il Comitato centrale del credito agrario può delegare, con apposita deliberazione e per un periodo di tempo determinato, una parte delle sue attribuzioni ad un numero ristretto dei suoi componenti; la delibera fissa le modalità di esercizio delle attribuzioni delegate.

Art. 68.

Gli utili netti risultanti dal bilancio e dal conto economico sono ripartiti come segue:

5/10 al fondo di riserva ordinario ed ai fondi speciali di cui alla lettera *e*) dell'art. 5;

4/10 ad erogazioni di carattere benefico, assistenziale e culturale; sono compresi in tale quota i contributi da elargire per incoraggiare studi, ricerche e pubblicazioni di carattere economico e quelli a favore delle istituzioni di assistenza e di previdenza del personale:

1/10 a disposizione del Consiglio di amministrazione per accantonamenti ed ammortamenti straordinari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 gennaio 1955

*Il Ministro*: GAVA

(562)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DELL'INTERNO

### Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Santo Stefano d'Aspromonte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954.

Con decreto interministeriale in data 18 novembre 1954, registrato alla Corte dei conti il 24 gennaio 1955, registro n. 2 Interno, foglio n. 286, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Santo Stefano d'Aspromonte (Reggio Calabria) di un mutuo di L. 7.210.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

**(617)**

### Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Gravina di Puglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954.

Con decreto interministeriale in data 29 ottobre 1954, registrato alla Corte dei conti il 27 gennaio 1955, registro n. 2 Interno, foglio n. 382, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Gravina di Puglia (Bari) di un mutuo di L. 12.100.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

**(622)**

### Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Mola di Bari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954.

Con decreto interministeriale in data 25 ottobre 1954, registrato alla Corte dei conti il 27 gennaio 1955, registro n. 2 Interno, foglio n. 386, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Mola di Bari (Bari), di un mutuo di L. 4.850.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

**(623)**

### Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Santa Maria Capua Vetere ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954.

Con decreto interministeriale in data 29 ottobre 1954, registrato alla Corte dei conti il 24 gennaio 1955, registro n. 2 Interno, foglio n. 296, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Santa Maria Capua Vetere (Caserta), di un mutuo di L. 16.400.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

**(624)**

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

### Determinazione delle indennità dovute per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Con decreti del Presidente della Repubblica in data 30 ottobre 1954, sono state determinate le indennità dovute per i terreni espropriati nei confronti delle ditte di cui all'unito elenco vistato e trasferiti in proprietà agli Enti e Sezioni di riforma fondiaria in forza dei decreti Presidenziali per ciascuna ditta indicati.

A seguito dell'ordinanza, prevista dall'art. 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e dall'art. 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224, ed emessa sulla base del presente avviso, una quota delle predette indennità verrà corrisposta in contanti e la differenza in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

| Numero d'ordine | DITTA | Comune di ubicazione dei terreni espropriati | Superficie espropriata Ha | Estremi decreto Presidenziale espropriazione | | | | Estremi registrazione alla Corte dei conti del decreto Presidenziale di determinazione dell'indennità | | | Ammontare indennità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | N. | Data | Gazzetta Ufficiale | | Data | Reg. Agricoltura | | Lire |
| | | | | | | N. | Data | | N. | Foglio | |
| | **Opera Valorizzazione Sila** | | | | | | | | | | |
| 1 | ALBANI Maria fu Filippo | Roccabernarda | 238.01.30 | 1474 | 24-12-51 | 299 s. o. 4 | 31-12-51 | 10-12-54 | 21 | 313 | 12.657.670 — |
| 2 | ALBANI Maria fu Filippo | San Mauro Marchesato | 40.38.00 | 1473 | 24-12-51 | 299 s. o. 4 | 31-12-51 | 20-12-54 | 22 | 172 | 1.939.707 — |
| 3 | COSENTINO Rodolfo fu Francesco | Crotone | 34.49.90 | 1023 | 16- 9-51 | 227 s. o. | 3-10-51 | 10-12-54 | 21 | 314 | 2.729.175 — |
| 4 | VERGA Giacinto, Maria, Vittoria, Ester, Patrizia, Saveria fu Giulio | Belvedere Spinello | 18.03.60 | 1018 | 16- 9-51 | 227 s. o. | 3-10-51 | 10-12-54 | 21 | 315 | 796.872 — |
| 5 | VERGA Giacinto, Maria, Vittoria, Ester, Patrizia, Saveria fu Giulio | Cutro | 77.69.40 | 1017 | 16- 9-51 | 227 s. o. | 3-10-51 | 20-12-54 | 22 | 173 | 6.103.068 — |
| 6 | VERGA Giacinto, Maria, Vittoria, Ester, Patrizia, Saveria fu Giulio | Petilia Policastro | 62.64.10 | 1016 | 16- 9-51 | 227 s. o. | 3-10-51 | 20-12-54 | 22 | 174 | 2.463.729 — |
| | **Opera Nazionale per i Combattenti Sezione speciale per la riforma fondiaria** | | | | | | | | | | |
| 7 | ALFANI Alfonso fu Orazio | Eboli | 87.03.45 | 1094 | 25- 7-52 | 196 s. o. | 25- 8-52 | 10-12-54 | 21 | 316 | 9.222.425 — |
| 8 | ALFANI Orazio fu Orazio | Eboli | 58.77.53 | 1095 | 25- 7-52 | 196 s. o. | 25- 8-52 | 20-12-54 | 22 | 175 | 6.644.081 — |

Roma, addì 26 gennaio 1955

Visto, p. *Il Ministro*: COBIANCHI

(485)

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 33

### CAMBI VALUTARI (Esportazione)

**Cambi di chiusura del 10 febbraio 1955**

| | Dollaro U. S. A. | Dollaro canadese | Franco svizzero |
|---|---|---|---|
| Borsa di Bologna | 624,70 | 643,50 | 145,72 |
| » Firenze | 624,70 | 645 — | 145,50 |
| » Genova | 624,75 | 644 — | 145,60 |
| » Milano | 624,76 | 643,75 | 145,58 |
| » Napoli | 624,70 | 644 — | 145,55 |
| » Palermo | — | — | — |
| » Roma | 624,68 | 642,875 | 145,58 |
| » Torino | 624,75 | 643 — | 145,70 |
| » Trieste | 624,76 | — | 145,70 |
| » Venezia | 624,74 | 643,75 | 145,65 |

**Media dei titoli del 10 febbraio 1955**

| | |
|---|---|
| Rendita 3,50 % 1906 | 61,575 |
| Id. 3,50 % 1902 | 61,40 |
| Id. 5 % 1935 | 93,25 |
| Redimibile 3,50 % 1934 | 82,90 |
| Id. 3,50 % (Ricostruzione) | 71,30 |
| Id. 5 % (Ricostruzione) | 91,575 |
| Id. 5 % (Riforma fondiaria) | 96,30 |
| Id. 5 % 1936 | 91,375 |
| Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959) | 97,20 |
| Id. 5 % ( » 1° aprile 1960) | 96,95 |
| Id. 5 % ( » 1° gennaio 1961) | 96,45 |
| Id. 5 % ( » 1° gennaio 1962) | 96,40 |
| Id. 5 % ( » 1° gennaio 1963) | 96,425 |

*Il Contabile del Portafoglio dello Stato*
MILLO

### UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

**Cambi del 10 febbraio 1955**

*Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632):*

| | | |
|---|---|---|
| 1 dollaro U.S.A. | Lit. | 624,72 |
| 1 dollaro canadese | » | 643,31 |
| 1 franco svizzero | » | 145,58 |

*Cambio per le contrattazioni in lire sterline* (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina . . . . . . . Lit. 1749,22

**Cambi di compensazione**

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Belgio | Lit. | 12,50 | per franco belga |
| Danimarca | » | 90,46 | » corona danese |
| Egitto | » | 1794,55 | » lira egiziana |
| Francia | » | 1,785 | » franco francese |
| Germania | » | 148,77 | » marco occid. |
| Norvegia (c/nuovo) | » | 87,48 | » corona norvegese |
| Olanda | » | 164,44 | » fiorino olandese |
| Svezia (c/speciale) | » | 120,78 | » corona svedese |
| Svizzera (conto A) | » | 142,90 | » franco svizzero |

## MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

**Deformazione di marchi d'identificazione per metalli preziosi**

Si comunica che sono stati deformati i marchi d'identificazione per metalli preziosi della cessata ditta Brindisi Ezio di Pietro, già esercente in Valenza Po, via Cavour n. 15.
Tali marchi recavano il n. 353-AL.

(532)

# CONCORSI ED ESAMI

## PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

**Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Varese al 30 novembre 1953.**

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visti gli articoli 50 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Prefetto di Varese in data 5 marzo 1954, n. 9803, col quale è indetto pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1953;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Varese al 30 novembre 1953, è costituita come appresso:

*Presidente*:
Scognamiglio dott. Raffaele, vice prefetto.

*Componenti*:
Vessicchio dott. Attilio, medico provinciale;
Giudici dott. Emilio, primario ostetrico ginecologo del l'Ospedale di Circolo di Varese;
Bruni dott. Giuseppe, libero esercente specializzato in ostetricia e ginecologia;
Pariani Albina, ostetrica condotta.

*Segretario*:
Balsamo dott. Michelangelo.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, ed avrà la sua sede in Varese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 27 gennaio 1955

*L'Alto Commissario*: TESSITORI

(571)

**Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Campobasso al 30 novembre 1953.**

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visti gli articoli 44 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Prefetto di Campobasso in data 27 aprile 1954, n. 19452, con il quale è indetto pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1953;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Campobasso, è costituita come appresso:

*Presidente*:
Cortese dott. Gino, vice prefetto.

*Componenti*:
Lania dott. Antonio, medico provinciale;
Morelli prof. dott. Antonio, docente in clinica medica;
Montalbò prof. dott. Luigi, primario chirurgo;
Verdile dott. Mario, medico condotto.

*Segretario*:
Gnisci dott. Peppino.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, ed avrà la sua sede in Campobasso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 27 gennaio 1955

*L'Alto Commissario*: TESSITORI

(569)

---

**Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Napoli al 30 novembre 1953.**

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visti gli articoli 44 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Prefetto di Napoli in data 31 marzo 1954, n. 1613, con il quale è indetto pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1953;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Napoli, è costituita come appresso:

*Presidente*:
Farina dott. Luigi, vice prefetto.

*Componenti*:
Tecce dott. Nicola, medico provinciale;
Bossa prof. dott. Guido, direttore clinica medica dell'Università di Napoli;
Battiloro prof. dott. Mario, primario chirurgo dell'ospedale Elena d'Aosta di Napoli;
Fucci prof. Nicola, medico condotto.

*Segretario*:
Carcaterra dott. Armando.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, ed avrà la sua sede in Napoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 27 gennaio 1955

*L'Alto Commissario*: TESSITORI

(570)

---

**Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di coadiutore presso il reparto medico-micrografico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Matera.**

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, che approva il regolamento dei concorsi ai posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 13 luglio 1945, n. 446, istitutivo dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;
Visto il decreto del Prefetto di Matera in data 11 maggio 1954, n. 9965/1, con cui è stato indetto il concorso al posto di coadiutore presso il reparto medico-micrografico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso interno per titoli ed esami al posto di coadiutore del reparto medico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Matera è costituita come appresso:

*Presidente*:
Pappacena dott. Eduardo, vice prefetto.

*Componenti*:
Sangiorgi prof. Giuseppe, docente in igiene;
Rizzi prof. Italo, docente in anatomia patologica;
Russo prof. Giuseppe, dell'Istituto superiore di sanità;
Mengano dott. Giovanni, direttore del reparto medico-micrografico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Brindisi.

*Segretario*:
Brandi dott. Gennaro.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Matera.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 28 gennaio 1955

*L'Alto Commissario*: TESSITORI

(541)

---

**Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso interno al posto di coadiutore del reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Verona.**

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, che approva il regolamento dei concorsi ai posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 13 luglio 1945, n. 446, istitutivo dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;
Vista la deliberazione dell'Amministrazione provinciale di Verona in data 25 agosto 1954, n. 41/1199, con la quale è stato indetto il concorso interno al posto di coadiutore del reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso interno per titoli ed esami al posto di coadiutore del reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Verona è costituita come appresso:

*Presidente*:
But dott. Antonio, vice prefetto.

*Componenti*:
De Chigi prof. Melchiorre, docente in igiene;
Bezzi prof. Silvio, docente in chimica;
Bucci prof. Felice, dell'Istituto superiore di sanità;
Ferrarini dott. Sergio, direttore del reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Verona.

*Segretario*:
Janiri dott. Guido.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la la sua sede in Verona.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 27 gennaio 1955

*L'Alto Commissario*: TESSITORI

(543)

## PREFETTURA DI ANCONA

**Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ancona**

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ANCONA

Visto il proprio decreto n. 27358 in data 23 agosto 1954, con il quale sono state assegnate le condotte mediche vacanti nella provincia di Ancona alla data del 30 novembre 1951 e 1952, ai vincitori del concorso indetto con decreto prefettizio n. 14693;

Veduta la graduatoria generale degli idonei, approvata con decreto prefettizio n. 27358 del 23 agosto 1954;

Veduta la nota n. 2021 in data 2 gennaio 1955, con la quale il comune di Mergo ha dichiarato rinunciatario ad ogni effetto il dott. Giretti Filippo al posto di medico condotto nella condotta di detto Comune a seguito di esplicita rinuncia;

Ritenuto che il dott. Mariani Giuseppe di Paolo ha diritto alla nomina al posto della condotta unica di Mergo in base all'ordine di graduatoria, all'indicazione preferenziale delle sedi ed in conseguenza della rinuncia dei candidati che lo precedono in graduatoria;

Visto l'art. 26 del decreto-legge 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Mariani Giuseppe di Paolo è assegnatario della condotta medica unica di Mergo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio del Comune interessato e della Prefettura.

Ancona, addì 8 gennaio 1955

*Il prefetto*: CAPPELLINI

(588)

## PREFETTURA DI TORINO

**Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Torino**

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TORINO

Veduto il proprio decreto n. 4882 in data 30 dicembre 1952, con il quale venne indetto il concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Torino;

Veduta la graduatoria formulata dalla Commissione giudicatrice nonchè i verbali delle singole sedute;

Veduti gli articoli 23 e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Torino:

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Borsatti dott. Ezio | punti 56,52 |
| 2. | Santa dott. Celestino | » 56,23 |
| 3. | Bazzan dott. Ermando | » 55,50 |
| 4. | Sola dott. Renato | » 55,09 |
| 5. | Traversa dott. Sergio | » 54,26 |
| 6. | Volpe dott. Giuseppe | » 54,15 |
| 7. | Sturari dott. Pier Luigi | » 53,85 |
| 8. | Masera dott. Pietro | » 53,75 |
| 9. | Bonansea dott. Giov. Battista | » 52,51 |
| 10 | Giachino dott. Mario | » 52,48 |
| 11. | Morello dott. Giuseppe | » 52,47 |
| 12. | Tinetti dott. Antonio | » 51,74 |
| 13. | Candelo dott. Ettore | » 51,57 |
| 14. | Sereno dott. Regis Attilio | » 51,49 |
| 15. | Grosso dott. Giovanni | » 51 — |
| 16. | Ragni dott. Mario | » 50,87 |
| 17. | Pesce dott. Natale | » 50,81 |
| 18. | Craveri dott. Carlo | » 50,79 |
| 19. | Deregibus dott. Alessandro | » 50.77 |
| 20. | Gontero dott. Oreste | » 50,62 |
| 21. | Raiteri dott. Oreste | » 50,27 |
| 22. | Soave dott. Bruno | » 49,83 |
| 23. | Blessent dott. Pierino | » 48,63 |
| 24. | Giolito dott. Giuseppe | » 48.60 |
| 25. | Fasciolo dott. Franco | » 48,32 |
| 26. | Coda dott. Franco | punti 48,17 |
| 27. | Pezzetti dott. Oreste | » 48,13 |
| 28. | Prezioso dott. Vincenzo | » 48,05 |
| 29. | Bosco dott. Giuseppe | » 48,04 |
| 30. | Boetto dott. Gino | » 47,81 |
| 31. | Ropolo dott. Umberto | » 47,41 |
| 32. | Peirone dott. Lorenzo | » 46,54 |
| 33. | Rinaldi dott. Bruno | » 46,53 |
| 34. | Cecchini dott. Olindo | » 46,49 |
| 35. | Giordano dott. Michele | » 46,37 |
| 36. | Roggero dott. Michele | » 46,28 |
| 37. | Rampone dott. Remo | » 46,17 |
| 38. | Beilis dott. Bartolomeo | » 45,33 |
| 39. | Genta dott. Giovanni | » 45,02 |
| 40. | Gallardo dott. Edoardo | » 44,98 |
| 41. | Bagnasco dott. Giacomo | » 44,96 |
| 42. | Porzio dott. Emilio | » 44,68 |
| 43. | Baima dott. Antonio | » 44,33 |
| 44. | Ravetto dott. Luigi | » 44,29 |
| 45. | Seita dott. Giov. Battista | » 43,53 |
| 46. | Ansaldo dott. Ernesto, coniugato, ufficiale di complemento | » 43,50 |
| 47. | Patroncini dott. Franco, nato il 13 gennaio 1922 | » 43,50 |
| 48. | Ottino dott. Sergio, nato il 18 settembre 1923 | » 43,50 |
| 49. | Tappari dott Antonio | » 43,16 |
| 50. | Ferrero dott. Eugenio | » 42,73 |
| 51. | Antonioli dott. Silvano | » 42,70 |
| 52. | Melis dott. Igino | » 42,62 |
| 53. | Gervino dott. Giuseppe | » 42,53 |
| 54. | Amiotti dott. Giuseppe | » 42,10 |
| 55. | Pejla dott. Giuseppe | » 42 — |
| 56. | Pozzi dott. Bruno | » 41,98 |
| 57. | Gavotti dott. Emilio | » 41,62 |
| 58. | Baratto dott. Eliseo | » 41,32 |
| 59. | Buri dott. Carlo | » 40,60 |
| 60. | Pautasso dott. Nicola | » 40,03 |
| 61. | Scarrone dott. Michele | » 39,06 |
| 62. | Vigone dott. Anna | » 38,50 |
| 63. | Cantoni dott. Giuseppe | » 38 — |
| 64. | Borello dott. Stefano | » 37,46 |

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Foglio annunzi legali della provincia di Torino e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Torino, addì 19 gennaio 1955

*Il prefetto*: GARGIULO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TORINO

Veduto il proprio decreto n. 19 di pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria formulata dalla Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Torino;

Vedute le domande dei singoli concorrenti nonchè l'elenco delle condotte indicate in ordine di preferenza;

Veduto l'art. 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti veterinari sono dichiarati vincitori della condotta indicata a fianco di ciascuno di essi:

Borsatti dott. Ezio: San Benigno Canavese, Bosconero, Foglizzo, Lombardore, Rivarossa;

Santa dott. Celestino: Verolengo, Rondissone, Torrazza Piemonte;

Bazzan dott. Ermando: Cumiana;

Sola dott. Renato: Rocca Canavese, Barbania, Corio, Front, Levone, Vauda Canavese;

Traversa dott. Sergio: Almese, Rubiana.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Foglio annunzi legali della provincia di Torino e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Torino, addì 19 gennaio 1955

*Il prefetto*: GARGIULO

(582)

## PREFETTURA DI LUCCA

### Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Lucca

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LUCCA

Visto il proprio decreto 6 febbraio 1954, n. 2588, col quale è stato bandito il concorso pubblico per titoli ed esami a sei posti di medico condotto vacanti in provincia di Lucca al 30 novembre 1953;

Visto il successivo decreto 27 settembre 1954, n. 27229, col quale è stato revocato il concorso per la seconda condotta medica di Camaiore, coperta per trasferimento a norma del regolamento per il personale sanitario di quel Comune;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso in parola;

Visti il testo unico 27 luglio 1934, n. 1265, sulle leggi sanitarie e l'art. 55 del regolamento per i concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati al concorso a cinque posti di medico condotto, vacanti in provincia di Lucca al 30 novembre 1953:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Marchi Giovanni | punti | 51,809 | su 100 |
| 2. | Abiuso Pier Francesco | » | 51,031 | » |
| 3. | Frascaroli Roberto Renzo | » | 50,781 | » |
| 4. | Amantini Renato | » | 50,723 | » |
| 5. | Grandini Giovan Battista | » | 50,509 | » |
| 6. | Pagani Gualtiero | » | 50,489 | » |
| 7. | Tassan Mangina Giuseppe | » | 50,481 | » |
| 8. | Del Muratore Alberto | » | 50,472 | » |
| 9. | Vezzosi Bruno | » | 50,148 | » |
| 10. | Del Frate Umberto | » | 50,143 | » |
| 11. | Salvi Enrico | » | 50.127 | » |
| 12. | Morelli Luigi | » | 50,054 | » |
| 13. | Cerboni Enrico | » | 50,052 | » |
| 14. | Dovichi Franco | » | 50,000 | » |
| 15. | Convalle Enrico | » | 49,845 | » |
| 16. | Sebastiani Carlo | » | 49,801 | » |
| 17. | Domenici Dino | » | 49,332 | » |
| 18. | Stringari Salvatore | » | 49,316 | » |
| 19. | Mannelli Odorico | » | 49,287 | » |
| 20. | Coveri Amerigo | » | 49,145 | » |
| 21. | Fossi Giuseppe | » | 49,058 | » |
| 22. | Rossi Adolfo | » | 49,000 | » |
| 23. | Visioli Alfredo | » | 48,978 | » |
| 24. | Varanini Giancarlo | » | 48,930 | » |
| 25. | Bianucci Raniero | » | 48,572 | » |
| 26. | Conciani Giorgio | » | 48,500 | » |
| 27. | Ricchetti Bruno | » | 48,429 | » |
| 28. | Pertici Ezio | » | 48,281 | » |
| 29. | Faggi Pietro | » | 48,270 | » |
| 30. | De Rose Elio | » | 48,163 | » |
| 31. | Galletti Carlo | » | 48,080 | » |
| 32. | Messina Giuseppe | » | 48,018 | » |
| 33. | Stefani Lido | » | 48,000 | » |
| 34. | Tommei Lino | » | 47,823 | » |
| 35. | Del Magro Giovanna | » | 47,790 | » |
| 36. | Sordi Valdimiro | punti | 47,720 | su 100 |
| 37. | Talarico Vincenzo | » | 47,605 | » |
| 38. | Savini Carlo Alberto | » | 47,500 | » |
| 39. | Cecchini Luigi Aristide | » | 47,375 | » |
| 40. | Ricciarelli Giorgio | » | 47,000 | » |
| 41. | Mazza Francesco | » | 46,863 | » |
| 42. | Grazzini Eugenio | » | 46,806 | » |
| 43. | Franci Aroldo | » | 46,592 | » |
| 44. | Franciosini Silvio | » | 46,061 | » |
| 45. | Innocenti Giuseppe | » | 45.145 | » |
| 46. | Giusti Franco | » | 45,076 | » |
| 47. | Farina Carlo | » | 44,762 | » |
| 48. | Battolla Realdo | » | 44,656 | » |
| 49. | Baroncelli Athos | » | 42,730 | » |
| 50. | Agostini Dante | » | 41,500 | » |
| 51. | Arrighi Arrigo | » | 41,000 | » |
| 52. | Borri Mario | » | 40,607 | » |
| 53. | Borelli Antonio | » | 40.065 | » |
| 54. | Brunori Bruno | » | 40,029 | » |
| 55. | Pinnavaia Biagio | » | 39,181 | » |
| 56. | Magrini Giovanni | » | 38,287 | » |
| 57. | Letizia Vincenzo | » | 37,518 | » |

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi di legge.

Lucca, addì 22 gennaio 1955

*Il prefetto*: ZACCHI

---

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LUCCA

Visto il proprio decreto 22 gennaio 1955, n. 1692, col quale è stata approvata la graduatoria dei candidati al concorso indetto con decreto prefettizio n. 2588 del 6 febbraio 1954, modificato con successivo decreto 27 settembre 1954, n. 27229, per i cinque posti di medico condotto vacanti in provincia di Lucca al 30 novembre 1953;

Ritenuto di dover provvedere alla dichiarazione dei candidati vincitori per ciascun posto messo a concorso;

Visto l'ordine delle preferenze indicato dai concorrenti nelle rispettive domande di ammissione;

Visto l'art. 55 del regolamento per i concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti candidati, risultati idonei al concorso in premessa, sono dichiarati vincitori del posto a fianco di ciascuno di essi indicato:

1) Marchi Giovanni: Borgo a Mozzano (1ª condotta);
2) Abiuso Pier Francesco: Villa Collemandina;
3) Frascaroli Roberto Renzo: Pescaglia (1ª condotta);
4) Amantini Renato: Sillano;
5) Grandini Giovan Battista: Careggine.

I sindaci dei Comuni interessati e per quanto di rispettiva competenza, sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto che verrà pubblicato nei modi di legge.

Lucca, addì 22 gennaio 1955

*Il prefetto*: ZACCHI

(581)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.